



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

28 / 16

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/11/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUISA BIANCHI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. ANDREA MONTAGNI
Dott. EUGENIA SERRAO
Dott. VINCENZO PEZZELLA

SENTENZA
- Presidente - N. 2198/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 26696/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 4433/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/02/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Sante Spineca'*
che ha concluso per
il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv
costituzione dell'Avv
motivi di ricorso

del foro di Roma, in
che si riporta a

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20.02.2015, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Firenze in data 8.01.2013, nei confronti di _____ in riferimento al reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena originariamente inflitta e confermava nel resto.

La Corte territoriale considerava che le argomentazioni svolte del primo giudice, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, meritavano condivisione, alla luce di quanto emerso dalla Istruttoria dibattimentale.

Il Collegio sottolineava che le argomentazioni difensive, in base alla quali doveva ritenersi che _____ non si fosse reso conto dell'avvenuto urto, risultavano smentite dal fatto che, a seguito dell'impatto con il pedone, lo specchietto retrovisore esterno aveva riportato il distacco della cocchia protettiva di colore bianco.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione _____ a mezzo del difensore.

Con il primo motivo la parte deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento alla affermazione di responsabilità penale.

L'esponente ritiene che la Corte territoriale abbia basato il proprio convincimento su mere deduzioni presuntive.

Il ricorrente rileva che la statura del bambino e le modalità con le quali il piccolo stava attraversando la strada impedivano al conducente del Taxi di accorgersi dell'urto.

A sostegno degli assunti, l'esponente richiama circostanze di fatto relative al contesto ambientale in cui il sinistro ebbe a verificarsi. Osserva poi che l'imputato non aveva alcuna ragione di darsi alla fuga, essendo regolarmente assicurato.

Con il secondo motivo il deducente invoca l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., anche in considerazione della esiguità del danno provocato alla persona offesa.

La parte ha depositato memoria, a sostegno della invocata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso non ha pregio.

Come noto, nel giudizio di legittimità, non sono consentite le censure riguardanti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio, trattandosi di profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito, che hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressoché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). E deve allora ribadirsi che in questa sede non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Tanto chiarito, deve poi osservarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni svolte dai giudici di merito, in riferimento alla consapevolezza in capo al di aver urtato un ostacolo con la vettura che stava conducendo, risultano saldamente ancorate all'acquisito compendio probatorio ed immuni da aporie di ordine logico. In particolare, la Corte di Appello ha chiarito che la natura dei danni materiali riportati dallo specchietto esterno, dopo l'impatto; ed il conseguente disallineamento del predetto dispositivo riflettente, erano evenienze logicamente indicative della percezione, da parte del conducente, dell'intervenuto urto. Ed a fronte di tali considerazioni, l'esponente si limita, in realtà, ad invocare una inammissibile considerazione alternativa del quadro probatorio, ad opera della Corte regolatrice.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Rileva invero il Collegio che, nel caso di specie, si delineano i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come individuati dal diritto vivente.

Come noto, la Corte di cassazione, pronunciandosi in relazione all'inedito istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, ha affermato che il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile anche in sede di legittimità nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.; e la Corte regolatrice ha sottolineato che, a tal fine, occorre valutare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fondandosi sui dati emersi nel corso del giudizio di merito, in particolare tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. Sez. III, sentenza n. 15449 in data 8.04.2015, dep. 15.04.2015, 263308).



E bene, applicando i richiamati principi al caso di specie, per condivise ragioni, deve osservarsi che nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha tra l'altro evidenziato: che le lesioni arrecate al bambino dall'urto con lo specchietto retrovisore erano di lieve portata (comportanti una malattia di giorni tre), giacché il naso del bambino aveva solo sfiorato lo specchietto; e che l'imputato era meritevole delle attenuanti generiche, in ragione della incensuratezza. Deve, altresì, considerarsi, con riferimento alle modalità della condotta, che nella sentenza si chiarisce che l'imputato stava procedendo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, mentre la nonna ed il bambino stavano effettuando l'attraversamento ad un incrocio semaforico, violando l'indicazione del rosso.

Si impone, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, per esame della eventuale sussistenza delle condizioni per escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto. La ricorrenza della invocata causa di esclusione della punibilità, per quanto detto, non appare "ictu oculi" infondata; e la verifica della concreta sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'operatività del nuovo istituto implica valutazioni discrezionali, involgenti i complessivi termini di fatto della vicenda, che competono al giudice di merito. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze sul punto relativo alla eventuale sussistenza della particolare tenuità del fatto.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, in data 17 novembre 2015.

Il Consigliere est.

Andrea Montagni

Andrea Montagni

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO

[Signature]



Il Presidente

Luisa Bianchi

Luisa Bianchi

